

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 22 maggio 1975

**che fissa gli importi massimi per la fornitura di butteroil nel quadro delle procedure di gara di cui ai regolamenti (CEE) n. 1155/75 e (CEE) n. 1157/75**

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(75/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1155/75<sup>(3)</sup> e (CEE) n. 1157/75<sup>(4)</sup> della Commissione, del 29 aprile 1975, gli organismi d'intervento francese e tedesco hanno indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di rispettivamente 450 tonnellate di butteroil destinate al Senegal e alla Somalia e 1 000 tonnellate di butteroil destinate alla Mauritania, a titolo di aiuto alimentare;considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 750/75 della Commissione, del 21 marzo 1975, relativo alle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1154/75<sup>(6)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati, per quanto concerne la partita A di cui al regolamento (CEE) n. 1155/75 nonché le due partite oggetto del regolamento (CEE) n. 1157/75, e non dar seguito alla gara per quanto concerne la partita B di cui al regolamento (CEE) n. 1155/75;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1155/75 è fissato a 778 124 unità di conto per quanto concerne la partita A.

Per quanto concerne la partita B di cui al regolamento (CEE) n. 1155/75, la gara è annullata.

2. Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1157/75 sono fissati come segue:

- partita A: 1 275 888 unità di conto,
- partita B: 1 275 888 unità di conto.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 114 del 3. 5. 1975, pag. 4.

(4) GU n. L 114 del 3. 5. 1975, pag. 10.

(5) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 30.

(6) GU n. L 114 del 3. 5. 1975, pag. 1.